

# “An empty play with symbols”? von Wright e le criticità della logica deontica

TECLA MAZZARESE\*

*“An empty play with symbols”? von Wright and the Critical Issues of Deontic Logic*  
*Abstract:* Norm and Action is an undoubtedly corner stone in the almost fifty years of researches devoted by von Wright to deontic logic. Nevertheless, as usual with any philosophical topic he has ever investigated, von Wright never conceived of its results as an ultimate and definitive achievement. Actually he was never content with his tentative answers concerning the ontological status of (legal) norms nor convinced of the jurists' expectation to conceive of deontic calculi as a suitable logic of legal norms.

*Keywords:* Georg Henrik von Wright, Deontic logic, Philosophical logic, Logic of legal norms.

“If deontic logic is going to be anything more than an empty play with symbols, its principles will have to be justified on the basis of considerations pertaining to the ontological *status* of norms” [G.H. von Wright, *Norm and Action*, 1963, p. ix]

“I have now been involved with deontic logic for nearly half a century [...]. On more than one occasion when I had contributed something new to the subject I thought I had finished with it for good. [...] But time and again I have returned, challenged by unsettled difficulties in what still seems to me a most problematic branch of logico-philosophical study” [G.H. von Wright, *Deontic Logic. A Personal View*, 1999, p. 27]

## ***1. Strategie non risolutive delle criticità della logica deontica***

Fra i numerosi scritti che, nell'arco di quasi cinquant'anni, von Wright ha dedicato alla logica deontica, *Norm and Action*, è, forse, l'analisi più compiuta e più ricca

---

\* Professore di Filosofia del diritto, Università degli Studi di Brescia.

nella sua puntuale articolazione. Non per questo, però, nei lavori successivi, von Wright la considera un definitivo punto d'arrivo o, almeno, un solido e assodato punto di partenza per la configurazione di nuovi calcoli e/o per l'individuazione di soluzioni soddisfacenti agli interrogativi sulla loro fondazione filosofico-concettuale.

Significativa e premonitrice, al riguardo, sin dalle pagine della sua prefazione, la manifesta consapevolezza delle numerose criticità, variamente condizionate dal nodo tematico dello *status* ontologico delle norme, che rendono dubbia e controversa la portata esplicativa dei calcoli (*standard*) di logica deontica<sup>1</sup>; dubbia e controversa, nel caso tali criticità continuino a essere eluse o ignorate, tanto da minacciarne la vacuità e insignificanza di “an empty play with symbols”<sup>2</sup>.

Un *caveat*, quello della necessità di prendere seriamente in considerazione tali criticità che, per chi abbia (avuto) familiarità con il suo continuo interrogarsi sui risultati delle proprie ricerche, non è azzardato ipotizzare che von Wright rivolgesse anche e soprattutto a se stesso. Anche e soprattutto a se stesso per i termini nei quali, nel 1951, aveva scritto per la prima volta di “deontic logic” e non solo (e forse non tanto) a coloro, fra i sempre più numerosi e autorevoli teorici e filosofi del diritto che, con un eccesso di entusiasmo, individuavano già nell'elaborazione dei suoi primi calcoli lo strumento per rendere definitivamente giustizia alla rivendicazione di un diritto, leibnizianamente, dimostrato *more geometrico* o, quantomeno, di una logica delle norme giuridiche<sup>3</sup>.

Ora, nonostante la manifesta consapevolezza della necessità di un'attenta riflessione sulle criticità della loro portata esplicativa e i tentativi, tanto in *Norm and Action* che in lavori successivi, di venirne a capo sperimentando nuove strategie di carattere logico-formale, quelle di von Wright in tema di logica deontica sono analisi che hanno avuto origine e si sono sviluppate entro le coordinate del contesto delle logiche filosofiche<sup>4</sup>, non entro quelle della teoria e filosofia del diritto.

In particolare, i lavori di von Wright sulla logica deontica, pur non ignorando alcuni nuclei tematici della teoria e della filosofia del diritto, sono analisi di logica filosofica – settore della logica formale al quale, come si preciserà ulteriormente (§ 2.1), lo stesso von Wright agli inizi degli anni cinquanta del novecento ha dato un primo e significativo impulso – che è rivolta (i) all'elaborazione di calcoli relativi alla varietà di concezioni di concetti filosofici differenti, (ii) all'individuazione dei loro possibili isomorfismi, e (iii) alla sperimentazione di calcoli in cui le modalità delle diverse concezioni di concetti filosofici differenti si combinino e si intreccino per render conto della complessa rete delle loro possibili interazioni.

Da qui, da questo rilievo abbastanza banale se non fosse che spesso è (stato) ignorato, la proposta di una lettura del contributo di von Wright alla nascita e agli sviluppi della (moderna<sup>5</sup>) logica deontica, che mostri come, nonostante le numerose sollecitazioni rivoltegli da autorevoli filosofi del diritto e nonostante le loro aspettative riguardo alla fecondità euristica delle sue ricerche in ambito giuridico, l'attenzione per la specificità del comportamento logico delle modalità deontiche là dove intervengano nella formulazione di norme *giuridiche* non è strategicamente centrale nelle numerose rielaborazioni dei suoi calcoli (§ 2).

E ancora, una lettura che al tempo stesso non sottovaluti, però, i termini in cui von Wright, pur non incentrando esclusivamente la propria attenzione sulla specificità del comportamento logico delle modalità deontiche che intervengono nella formulazione di (alcune) norme giuridiche, mostra di non ignorarne la centralità e il rilievo là dove, soprattutto ma non solo in *Norm and Action*, (a) si interroga sul diverso comportamento logico di norme tipologicamente differenti, (b) non elude il tema del carattere non apofantico delle formulazioni linguistiche di norme (giuridiche) e, non meno significativamente, a fronte dei risultati mai risolutivi o pienamente soddisfacenti delle diverse strategie logico-formali per riscattare la fecondità euristica della logica deontica in ambito giuridico, (c) si “rassegna” a circoscrivere e a ridefinire la portata esplicativa dei suoi calcoli (§ 3).

Da ultimo, una lettura che, a margine, propone alcune considerazioni riguardo alle nuove criticità della portata esplicativa della logica deontica a fronte delle trasformazioni del diritto negli ultimi decenni. Già dubbia e problematica riguardo l' idoneità a render conto del comportamento logico di norme giuridiche organizzate in sistemi dinamici, la portata esplicativa dei calcoli di logica deontica oggi risulta infatti ancora più radicalmente compromessa in una realtà giuridica caratterizzata ormai da decenni dal disordine di un “pluralismo diffuso, confuso e indomabile”<sup>6</sup> delle fonti del diritto nazionale e internazionale; pluralismo diffuso e confuso che revoca in dubbio la stessa plausibilità di continuare a ricorrere al modello esplicativo dell' unità e identità dell' ordinamento giuridico – presupposto, questo, irrinunciabile di qualsiasi tentativo di delineare un' analisi logica delle norme giuridiche – per render conto delle forme in cui oggi trova espressione il diritto (§ 4).

## **2. Logica deontica di von Wright e (dis)illusioni degli studiosi di logica giuridica**

von Wright non ha mai dissimulato il proprio stupore riguardo al grande interesse, di studiosi di logica giuridica e giuristi, per la logica deontica e in particolare per i propri calcoli, elaborati a partire dagli inizi degli anni cinquanta del novecento. Stupore che, ancora nel 1991, tradisce quando, nelle pagine introduttive a una raccolta di saggi di Carlos Eduardo Alchourrón ed Eugenio Bulygin, ricordando il loro primo incontro nel 1968 in Argentina dove era stato invitato a tenere un ciclo di lezioni sulla logica delle norme, scrive “Mi auditorio estaba integrado casi exclusivamente por estudiantes y profesores de las facultades de Derecho y no por lógicos o filósofos”<sup>7</sup>. Stupore, quello di von Wright, dettato non tanto dalle proverbiali sobrietà e riservatezza scandinave quanto dalle istanze *stricto sensu* logico-filosofiche che avevano condizionato e connotato la genesi dei suoi primi calcoli di logica deontica e le loro successive riformulazioni e varianti.

Da qui, ancor prima di una ricognizione di alcune delle più prestigiose testimonianze dell' interesse di teorici e filosofi del diritto (§ 2.2), l' utilità di richiamare i termini in cui, nel 1951, von Wright presenta i propri risultati in tema di logica deontica in due lavori (§ 2.1).

### 2.1. I primi due lavori di von Wright in tema di logica deontica

Il primo dei due lavori è il famosissimo *Deontic Logic* apparso su “Mind”; articolo spesso indicato come il lavoro che per primo individua, tematizza, denomina e mette a punto un calcolo di quella che presto si affermerà come una delle sempre più numerose logiche filosofiche e/o logiche non classiche in cui, a partire dai decenni a cavallo della metà del secondo novecento, comincia ad articolarsi, sfaccettarsi e diversificarsi l’universo sempre più complesso e plurale della logica formale e della filosofia della logica<sup>8</sup>.

Il secondo lavoro è *Deontic Modalities*, quinto capitolo di *An Essay in Modal Logic*, una monografia che testimonia a pieno delle coordinate lungo le quali von Wright sta sviluppando (e continuerà a sviluppare<sup>9</sup>) la propria ricerca. Una ricerca, è bene sottolineare, della quale la logica deontica è solo un tassello: un tassello di certo rilevante data la novità, agli inizi degli anni cinquanta del novecento, di un’analisi logico-formale delle modalità deontiche, ma non per questo preminente né rispetto agli altri tasselli – quello dei quantificatori, delle modalità aleatiche, delle modalità epistemiche e delle modalità relative all’esistenza (*existential modalities*)<sup>10</sup> – né, ancor meno, rispetto all’impianto complessivo del saggio che del comportamento logico delle diverse modalità indicate indaga non solo i possibili isomorfismi ma anche alcune delle possibili interazioni e combinazioni<sup>11</sup>.

Non solo le battute iniziali di *An Essay in Modal Logic* ma anche i termini introduttivi allo stesso *Deontic Logic* non potrebbero essere più limpidamente chiari al riguardo. Infatti, per un verso, nella prefazione a *An Essay in Modal Logic*, von Wright puntualizza che il proprio lavoro prende le mosse dall’osservazione che “There is an obvious formal analogy between the so-called quantifiers on the one hand and a variety of concepts, including the traditional modalities, on the other hand. It might be thought convenient to call the family of concepts, to which the resemblance in question applies modal concepts”, da qui, da questo rilievo, l’idea che “the use of truth tables and normal forms as decision methods in quantification theory [...] might, with due modifications, be transferred to modal logic”<sup>12</sup>.

Per altro verso, in termini forse ancora più puntuali, in *Deontic Logic* von Wright afferma che l’analisi del comportamento logico delle modalità deontiche non è altro che uno dei profili della propria ricerca sulla complessità e pluralità della logica modale e scrive

So called modal concepts might conveniently be divided into three or four main groups: There are the alethic modes or modes of truth. [...] There are the epistemic modes or modes of knowing. [...] There are deontic modes or models of obligation. [...] As a fourth main group of modal categories one might add the existential modes or modes of existence. [...]. There are essential similarities but also characteristic differences between the various groups of modalities. They all deserve, therefore special treatment<sup>13</sup>.

### 2.2. Interesse e aspettative di teorici e filosofi del diritto

Fra gli studiosi che agli inizi degli anni cinquanta del novecento, l’uno ignorando le ricerche dell’altro<sup>14</sup>, pubblicano i primi lavori che si considerano il punto d’avvio della moderna logica deontica, von Wright è l’unico, accogliendo un suggerimento di Charlie Broad<sup>15</sup>, ad adottare il sintagma “logica deontica” ed è anche l’unico a *non* fare

riferimento al diritto come uno degli ambiti in cui ricorrono le formulazioni linguistiche in termini di obbligo, divieto, permesso delle quali la logica deontica si propone di indagare il comportamento logico<sup>16</sup>. Esplicito e centrale, invece, il riferimento al (linguaggio del) diritto in *Introducción a la lógica jurídica* di Eduardo García Máynez nel 1951, in *Untersuchungen über den Modalkalkül* di Oskar Becker<sup>17</sup> nel 1952 e in *Théorie des propositions normatives* di Jerzy Kalinowski nel 1953.

Nondimeno, per quanto nel 1951 non individui nel (linguaggio) del diritto un possibile contesto di esemplificazione della portata esplicativa della logica deontica, è proprio von Wright che, in ambito giuridico, molto presto diventa uno dei principali punti di riferimento per chi incentra la propria attenzione e le proprie ricerche sulla (ri)elaborazione di una “logica giuridica”<sup>18</sup>.

Una prima autorevole conferma di tale attenzione, nel 1952, durante la sua prima e unica visita in Finlandia, si ha da parte di Hans Kelsen che, come ricorda lo stesso von Wright, si mostrò “very excited about the prospects which deontic logic seemed to open for vindicating some basic tenets in his own ‘pure’ theory of law” e “looked for support in logic for his idea that a legal order is of necessity closed, *i.e.* that there are no ‘gaps’ in the law, and for the idea that a legal order must be free from ‘contradictions’”<sup>19</sup>.

E ancora, sempre a ridosso dalla pubblicazione dei suoi lavori del 1951, altre due conferme autorevoli dell’interesse per i lavori di von Wright si hanno, rispettivamente, nel 1953 con il lungo articolo (non privo di notazioni critiche) di García Máynez: *La lógica deóntica de G.H. von Wright y la ontología formal del derecho*, e, nel 1954, con il saggio di Norberto Bobbio *La logica giuridica di Eduardo García Máynez*.

Sempre più numerose, e prestigiose, le manifestazioni di interesse che negli anni successivi si andranno moltiplicando, in tutto il mondo, fra i cultori della logica giuridica e, in particolare, nella pluralità delle sue diverse espressioni, fra i cultori della logica delle norme *giuridiche*. Fra questi, in particolare, non solo per l’autorevolezza dei loro contributi ma anche per il loro duraturo e profondo rapporto di affetto e di amicizia<sup>20</sup>, Alchourrón e Bulygin.

Nel 1962, è Norberto Bobbio, comunque, a sintetizzare, con la sua proverbiale chiarezza, le ragioni del grande interesse e delle (sin troppo ottimistiche) aspettative da parte di giuristi e filosofi del diritto, là dove scrive che la logica deontica

potrà rappresentare una integrazione degli studi tradizionali di logica dei giuristi in due direzioni: a) come capitolo preliminare riguardante le condizioni di possibilità e i criteri di validità di una logica delle norme distinta dalla logica delle asserzioni; b) come capitolo finale riguardante i problemi dell’ordinamento giuridico come sistema, in particolare i problemi dell’unità, della coerenza e della completezza<sup>21</sup>.

### **3. Le difficoltà di venire a capo di “a most problematic branch of logico-philosophical study”<sup>22</sup>**

L’affettuosa amicizia e la manifesta stima per i lavori di Alchourrón e Bulygin<sup>23</sup>, da un lato, e, dall’altro, la sempre più diffusa attenzione, almeno nella seconda metà del

novecento, per la logica giuridica come strumento irrinunciabile per garantire certezza e razionalità del diritto<sup>24</sup>, non sono però di per sé determinanti a condizionare una svolta tale da trasformare il (linguaggio del) diritto nel principale centro di attenzione delle ricerche di logica deontica di von Wright.

In linea con i suoi primi lavori degli anni cinquanta del novecento, von Wright continua infatti a focalizzare la propria attenzione soprattutto su calcoli di logica deontica la cui portata esplicativa viene esplorata in relazione all'ambito del comportamento logico delle prescrizioni in generale e non, in particolare, in relazione a quello delle prescrizioni di carattere *giuridico*<sup>25</sup>.

Da qui, nel corso degli anni, l'individuazione di dubbi di carattere logico-concettuale e la sperimentazione di possibili soluzioni che (accantonate poi come insoddisfacenti) sono (stati), gli uni e le altre, di grande rilievo *anche* per una riflessione relativa all'eventuale elaborazione di una logica delle norme giuridiche per quanto non derivino da una riflessione specificamente rivolta ai rapporti che intercorrono tra (la varietà strutturale e funzionale de) le (meta)norme di un ordinamento giuridico.

Almeno due gli ordini di problemi, indagati nelle sue ricerche di logica deontica, di imprescindibile centralità per chiunque, giurista o filosofo del diritto, rivendichi la necessità, ancora prima di averne vagliato la plausibilità euristica<sup>26</sup>, di una logica delle norme come momento di una più complessa e plurale logica giuridica<sup>27</sup>. Il primo ordine di problemi è quello relativo al diverso comportamento logico (*if any*) di (meta)norme tipologicamente diverse; il secondo riguarda invece la (in)compatibilità fra lo strumentario vero-funzionale della logica-formale (funtori e regole di deduzione) da un lato, e, dall'altro, il carattere non-apofantico delle prescrizioni<sup>28</sup>.

Nella formulazione di un suo lavoro del 1991, quelli appena menzionati individuano secondo von Wright solo due dei tre aspetti problematici della logica deontica (dei calcoli, cioè, che, coerentemente all'impostazione dei suoi lavori del 1951, indagano il comportamento logico delle prescrizioni in generale); nel suo lavoro del 1991, il terzo aspetto problematico della logica deontica riguarda, invece, "its applicability and usefulness as an instrument for clarifying and describing the structure of actual normative systems such as, for example, a legal order"; riguarda in particolare "Which role, if any, can a system of deontic logic play in clarifying notorious questions such as 'gaps' and 'contradictions' in the law"<sup>29</sup>.

Per un verso, al tema della varietà ed eterogeneità tipologica delle (meta)norme e alla differenza del loro (eventuale) comportamento logico, nel 1963 von Wright dedica il fortunatissimo *Norm and Action*. Lavoro nel quale, accanto a concetti e tesi che verranno diffusamente discusse in letteratura, si trova un'affermazione alla quale non è stata dedicata grande attenzione<sup>30</sup> ma che offre una spia molto significativa del diverso comportamento logico di norme *giuridiche* tipologicamente differenti. Secondo von Wright, infatti, "As far as norms of higher order, *i.e.* norms regulating normative activity, are concerned, it appears much more natural to think that 'whatever is not permitted is forbidden' than to think that 'whatever is not forbidden is permitted'"<sup>31</sup>.

Un'notazione, questa, forse non del tutto esauriente per chi, in ambito giuridico, voglia distinguere più puntualmente la funzione delle norme di condotta che esprimono un permesso rispetto alla funzione delle norme di competenza<sup>32</sup>, ma, nondimeno, una

notazione che coglie in pieno un'importante asimmetria nel diverso comportamento logico fra norme giuridiche di primo grado (norme di condotta) e norme giuridiche di grado superiore (metanorme).

Per altro verso, al tema ineludibile della (in)compatibilità fra un apparato logico-formale (funtori e regole di deduzione) che è (e a oggi sembra non poter essere che) vero-funzionale e il carattere non apofantico delle prescrizioni (di qualsiasi prescrizione con l'unica eccezione, peraltro mai neppure contemplata dal non-cognitivista von Wright<sup>33</sup>, delle prescrizioni morali considerate in un'ottica cognitivista o giusnaturalista<sup>34</sup>), von Wright ha sempre prestato attenzione sin dai suoi due primi lavori pionieristici del 1951. In particolare, in *An Essay in Modal Logic* osserva

There is an interesting respect, in which the deontic modalities differ from the alethic, the epistemic, and the existential alike [...] The deontic modalities [...] exhibit no analogous connexion with truth and falsehood (matters of fact). If an act is performed or omitted by an agent, nothing whatever follows as regards its deontic nature<sup>35</sup>.

E ancora, in termini non del tutto coincidenti, dopo aver caratterizzato il proprio calcolo in termini di rapporti logici fra “propositions (and truth functions of propositions) about the obligatory, permitted, forbidden, and other (derivative) deontic characters of acts (and performance-functions of acts)”, rileva che “A task of particular importance which Deontic Logic sets itself is to develop a technique for deciding, whether the propositions it studies *are logically true or not*”<sup>36</sup>.

Il tema continua poi a essere ricorrente nei quasi cinquant'anni delle sue ricerche successive, e lo stesso von Wright prova a proporre due diverse soluzioni. Della seconda farò solo menzione, perché già più volte ne ho fornito una diffusa analisi critica, dedicando invece qualche notazione in più alla prima.

In particolare, la seconda risposta, nel 1963, in *Norm and Action*, non dissimile da quella sperimentata negli stessi anni anche da Kelsen, è la caratterizzazione dei calcoli (*standard*) di logica deontica come calcoli che consentono di render conto del comportamento logico non di norme ma di proposizioni descrittive di norme e/o di proposizioni normative nella loro lettura descrittiva e non prescrittiva<sup>37</sup>.

La prima risposta, invece, nel 1957, in realtà un'ipotesi più che un argomento o una constatazione, è suggerita da von Wright nella “Prefazione” a *Logical Studies*, là dove scrive “Deontic logic gets part of its philosophic significance from the fact that norms and valuations, though removed from the realm of truth, yet are subject to logical laws. This shows that logic, so to speak has a wider reach than truth”<sup>38</sup>. E ancora, nel 1985, richiamando la propria affermazione del 1957 secondo la quale “the possibility of a logic of norms simply showed that the province of logic transcends the borders of the true and false”, chiosa: “an opinion which is, I think, shared by a good many logicians and philosophers today”<sup>39</sup>.

A dispetto però del tono assertivo di quest'ultima notazione<sup>40</sup>, il persistere di un certo disagio e di qualche incertezza sull'argomento trova espressione, non solo nel bilancio finale che negli anni novanta von Wright tratterà delle proprie ricerche di logica deontica, ma anche, e non meno significativamente, in alcuni suoi lavori, pubblicati fra il 1959<sup>41</sup> e la fine degli anni novanta, incentrati, tutti, sul quesito del legame (im)prescindibile fra logica e verità. Quesito che, ancora una volta, testimonia

tanto del carattere innovativo di molti temi di ricerca di von Wright in ambito logico-filosofico quanto di un aspetto ricorrente in tutta la sua produzione scientifica: non assumere mai come definitivi i risultati delle proprie ricerche e continuare a sottoporli a un severo (ri)esame per testarne plausibilità e correttezza. Di grande interesse, in particolare, le notazioni conclusive del suo ultimo contributo in tema di “logiche della verità”, quando precisa

What is the meaning and purpose of the calculi which I have called truth-logic(s)? To answer the question is to try to say something about the nature of logic. Logic is concerned with reasoning [and reasoning] takes place in a variety of different contexts. [...] Thus] [o]ne cannot ask: Which is the truth-logic? The question simply makes no sense. But one can ask: According to which logic does reasoning in a given context actually proceed? And, since the question does not always have univocal answer, one can ask which truth-logic is best suited for reasoning in a given context. These questions cannot be answered *in logic*, but must be answered so to speak from the platform of the *contexts*<sup>42</sup>.

Alla fine, però, nessuna delle due soluzioni (né quella del ricorso alla lettura descrittiva delle formulazioni normative né l’ipotesi di una logica in grado di trascendere e travalicare i confini del vero e del falso) convince fino in fondo von Wright che, come ben sa chi lo ha conosciuto e con lui ha discusso i suoi o i propri lavori, è sempre stato attento non a trovare o sollecitare consenso sulle proprie posizioni quanto piuttosto, come ho già accennato, a vagliare con una sorprendente meticolosità la pluralità di possibili obiezioni che le potessero rimettere in discussione.

Così, in conclusione, il suo ultimo bilancio riguardo alla possibile portata esplicativa dei propri calcoli di logica deontica è che

A calculus such as the one I devised in my 1951 paper is, at best, a logic of what I used to call ‘norm proposition’ [...]. But such a logic cannot claim to be an adequate representation of existing normative codes in general. This is so, for one thing, because it excludes both contradictions and gaps in the codes. To try to do this ‘on grounds of logic’ is a futile manoeuvre. One can think of various meta-norms for how to deal with contradictions and gaps – or one decides from case to case what to do with them, if anything. The meta-norms, some of which are well-known from traditional legal theory and practice, are not laws of a Logic of Norms<sup>43</sup>.

Questo bilancio, comunque, non offusca minimamente il grande rilievo che la logica deontica ha (avuto) nel dare il via a una delle diverse diramazioni della logica modale e delle logiche filosofiche. E ancora, bilancio, questo, che di per sé concorre a delimitare solo *ex negativo* la possibile portata esplicativa dei calcoli (*standard*) di logica deontica e non reagisce né interferisce con la possibilità di una loro lettura idonea a render conto del comportamento logico di norme con caratteristiche differenti da quelle che, come le norme giuridiche, sono organizzate in ordinamenti dinamici (secondo la lettura che se ne è data negli ultimi due secoli) e/o – in assenza di una regolamentazione che disciplini quella che appare come una caotica proliferazione di fonti normative – coesistono, oggi, in uno spazio giuridico privo di un univoco criterio che ne fondi l’identità e ne determini le condizioni di completezza e coerenza (§ 4.).



#### 4. Logica deontica, logica giuridica, disordine delle fonti del diritto (inter)nazionale

Per quanto, come sanno bene gli esperti di retorica, l'argomento *ex auctoritate* non abbia di per sé una valenza risolutiva, l'esplicita affermazione di von Wright secondo la quale i sistemi (*standard*) di logica deontica “cannot claim to be an adequate representation of existing normative codes in general” né, in particolare, degli ordinamenti giuridici, “because [they exclude] both contradictions and gaps”<sup>44</sup>, dovrebbe quantomeno indurre a una maggior prudenza chi continua a rivendicare (la possibilità di) un'analisi logico-formale del diritto, delle sue norme e della loro applicazione (giudiziale) come una condizione necessaria per garantire – del diritto, delle sue norme e della loro applicazione giudiziale – la razionalità e, quindi, la certezza e la legittimità<sup>45</sup>.

In particolare, dovrebbe indurre a una maggiore prudenza non tanto perché, sotto un *profilo* specificamente *normativo*, razionalità, certezza e legittimità non siano valori giuridici da tutelare<sup>46</sup> a garanzia di coloro che del diritto sono i destinatari, quanto piuttosto non solo (i) perché, sotto un *profilo logico-formale* sono numerosi gli argomenti che contestano la possibilità di assimilare il comportamento logico delle norme di un ordinamento giuridico a quello di entità vero-funzionali ma anche, e non meno significativamente, (ii) perché, sotto un *profilo fenomenico*, nel secondo novecento si è andata diffondendo una proliferazione di nuove fonti di produzione giuridica che ha tanto radicalmente trasformato le forme in cui oggi il diritto trova espressione da revocare in dubbio la plausibilità (teorico-esplicativa) di continuare a far riferimento al modello dell'ordinamento per renderne conto.

Quello della proliferazione di nuove forme di produzione giuridica, nella crescente incertezza *del* diritto (inter)nazionale e *nel* diritto (inter)nazionale, è un fenomeno che, a dispetto della scarsa attenzione ancora diffusa fra i teorici e i filosofi del diritto<sup>47</sup>, non può non condizionare – ancor prima e ancora più significativamente di nuove difficoltà riguardo alla caratterizzazione di un'eventuale logica delle norme giuridiche – dubbi, interrogativi e nuovi problemi giuridici di carattere teorico, interpretativo e politico<sup>48</sup>.

#### Note

<sup>1</sup> Sono almeno tre i sensi in cui l'espressione “calcoli *standard* di logica deontica” è usata in letteratura; sono almeno tre, in particolare, i tipi di calcoli di logica deontica, diversi per base assiomatica e/o per la definizione dei rapporti logici fra le modalità deontiche, che in letteratura sono denominati “*standard*”. Tratto comune di questi diversi calcoli, pur nelle loro differenze specifiche, è quello di essere, tutti, un'estensione della logica classica. Per una puntuale caratterizzazione dei tre tipi di calcoli denominati “*standard*”, rinvio a Mazzarese, 1984, pp. 443-444, n. 39.

<sup>2</sup> von Wright, 1963, p. ix.

<sup>3</sup> Nella letteratura degli ultimi decenni la ricerca che più ripete l'aspirazione leibniziana di un diritto *more geometrico demonstratum* è la teoria assiomatizzata del diritto di Luigi Ferrajoli, tratteggiata in 1970 e poi compiutamente sviluppata in 2007. I calcoli (*standard*) di logica deontica, invece, posto che sia plausibile superare le criticità che ne sono state ripetutamente denunciate, si prestano a fornire uno strumento per render conto del comportamento logico delle norme (giuridiche), in particolare di quelle norme formulate (o al meno traducibili) in termini di obbligo, divieto e permesso (positivo e negativo).

<sup>4</sup> Vedi, *infra*, n. 8.

<sup>5</sup> Convenzionalmente si considera data di nascita della moderna logica deontica il 1951. Non mancano, però, sue anticipazioni e prefigurazioni sia prossime sia remote. Per una ricognizione delle anticipazioni più prossime, cfr. Follesdal e Hilpinen, 1971. Per una ricognizione delle anticipazioni più remote, cfr. Kalinowski, 1975, pp. 11-12 e Lindhal, 1977, pp. 3-65. Nel quadro di una ricostruzione delle prefigurazioni della logica deontica va inoltre ricordato Knuuttila, 1971.

<sup>6</sup> Con riferimento a Grossi, 2008, p. 45, di “pluralismo diffuso, confuso e indomabile” parla Lipari, 2009, p. 489.

<sup>7</sup> von Wright, 1991 b, p. xi.

<sup>8</sup> Difficile anche solo tratteggiare le principali direzioni lungo le quali, a partire dai quei decenni, comincia a svilupparsi una pluralità di logiche modali, logiche polivalenti, logiche filosofiche, logiche non-classiche, logiche devianti e persino logiche del ragionamento approssimato o *fuzzy logics*. Come mera esemplificazione di una letteratura incredibilmente vasta e variegata mi limito a ricordare il fascicolo 16, del 1963, degli *Acta Philosophica Fennica*, in tema di *Modal and Many Valued Logics*; l'imprescindibile Hughes e Cresswell, 1968, per una rassegna di alcuni dei diversi sistemi di logica delle modalità aletiche (necessario, possibile, impossibile); infine, per un'analisi della pluralità di logiche filosofiche e logiche devianti, cfr. Haack, 1974 (ried. 1996), 1978, e Agazzi (ed.), 1980; non da ultimo, in tema di logica e filosofia nel ventesimo secolo si veda von Wright, 1993.

<sup>9</sup> Nonostante quantitativamente siano indubbiamente più numerosi i suoi scritti in tema di logica deontica, non bisogna dimenticare infatti che negli anni sessanta del novecento von Wright, 1965, 1966, 1967, 1968 e 1969 ha autorevolmente contribuito agli sviluppi di un'altra delle logiche filosofiche non priva di isomorfismi con le logiche modali delle quali nel 1951 non fa cenno: la logica del tempo e dei tempi verbali. Logica, questa, tematizzata (nella sua versione moderna) da Prior in alcuni articoli degli inizi degli anni cinquanta del novecento e trattata, nella sua pluralità e complessità, in Prior, 1957.

<sup>10</sup> E, come segnalato alla nota precedente, negli anni successivi anche delle modalità del tempo o dei tempi verbali. Ma non solo. Si pensi inoltre alle ricerche di von Wright sulle logiche della verità (di cui si fa menzione nel testo al § 3 e alla n. 41) e sulla logica dell'azione sviluppata anche ma non solo in von Wright, 1963.

<sup>11</sup> Interazioni e combinazioni che in *Norm and Action*, nel 1963, troveranno un'interessante esemplificazione nel definire calcoli (diversi secondo tipi di norme ipotetiche e di norme categoriche) nei cui vocabolari alle modalità deontiche si affiancano una costante temporale e variabili che stanno per nomi di azioni.

<sup>12</sup> von Wright, 1951 b, p. i. Sempre in tema di logica modale e delle sue interpretazioni, l'anno successivo è pubblicato von Wright, 1952.

<sup>13</sup> von Wright, 1951 a, p. 1.

<sup>14</sup> Dopo aver menzionato e sintetizzato gli aspetti salienti di Becker, 1952, von Wright, 1951 a, e Kalinowski, 1953, Bobbio (1954, p. 658) sottolinea infatti come “questi tre autori, per ragioni cronologiche evidenti, s'ignorano l'un l'altro, e ignorano pure il García Máynez”. Analogo il rilievo in von Wright, 1999, p. 27.

<sup>15</sup> Cfr. von Wright, 1951 a, p. 1, n. 1.

<sup>16</sup> Nei primi due suoi lavori, von Wright, 1951 a, p. 4, e 1951 b, pp. 36-41, menziona infatti esclusivamente, anche se in termini generali, “*moral arguments*”, “*moral concepts*”, “*moral code*”. In ogni caso, la sua attenzione era precipuamente rivolta a problematiche *stricto sensu* logico-formali come conferma la ricostruzione che lui stesso offre delle proprie ricerche di logica deontica in 1999, pp. 28-29. I limiti di carattere gius-filosofico che, a ragione, si vogliono denunciare della portata esplicativa della logica deontica nel render conto del comportamento logico delle norme giuridiche e/o del ragionamento giudiziale sembrano quindi da imputare non tanto a von Wright e ai suoi calcoli di logica deontica quanto piuttosto a chi, fra teorici e filosofi del diritto, di von Wright e dei suoi calcoli di logica deontica ha fatto

un punto di riferimento per la (ri)legittimazione, (ri)elaborazione, (ri)affermazione di un’analisi logico-formale del diritto e delle forme della sua applicazione (giudiziale). Di “*insuficiencias*” di carattere gius-filosofico della “lógica deóntica desarrollada a partir de von Wright y por el propio von Wright” scrive Hernández Marin, 2016.

<sup>17</sup> Il § 6 di Becker, 1952, è infatti esplicitamente dedicato a “L’interpretazione giuridico-normativa del calcolo modale”.

<sup>18</sup> Dell’espressione “logica giuridica”, già Bobbio (1954, p. 653) mette in guardia “[dalla] equivocità e ambiguità [...] di cui filosofi del diritto e giuristi fanno abuso e mal uso adoperandola in sensi diversi (senza dichiararlo) e con scarso rigore”. Per una ricognizione che – a partire da distinzioni di carattere (i) tematico, (ii) metodologico e (iii) funzionale – cerca di render conto in modo sistematico delle principali articolazioni dell’ambito di ricerche vasto ed eterogeneo della logica giuridica, cfr. Mazzaresse, 1995.

<sup>19</sup> von Wright, 1985 a, p. 269. Sull’interesse di Kelsen per la logica deontica e sul suo incontro con von Wright, cfr. Mazzaresse, 1989, pp. 104-107, e, più di recente, Paulson nel nono capitolo della sua monografia di prossima pubblicazione *Kelsen’s Legal Philosophy*.

<sup>20</sup> Rapporto di reciproco affetto e amicizia, e non solo di collaborazione scientifica, iniziato, come scrive von Wright (1991 b, p. xi) “en 1968, cuando por primera vez visité la Argentina y dicté un ciclo de conferencias sobre lógica de las normas”.

<sup>21</sup> Bobbio, 1962, p. 26.

<sup>22</sup> von Wright, 1999, p. 27.

<sup>23</sup> Cfr. von Wright, 1991 b.

<sup>24</sup> Vasta e rilevante la letteratura sulla logica delle norme e le diverse forme di logica giuridica, che, soprattutto nel secondo novecento, progressivamente si sviluppa in molti paesi dell’America Latina, della ex Unione Sovietica (anche ma non solo in Russia e in Polonia), dell’Europa occidentale e in molti paesi scandinavi, inclusa la Finlandia anche ma non solo con i lavori di Aulis Aarnio.

<sup>25</sup> Per una prospettiva d’analisi che si sviluppi invece a partire dalla specificità dei rapporti fra norme giuridiche, si pensi, in particolare, non tanto a ricerche come quelle di Kelsen che si incentrano sì sulla specificità dei rapporti fra le norme organizzate in ordinamenti giuridici ma con riferimento esclusivo ai principi della logica classica, quanto piuttosto alle ricerche di chi, come Dalla Pozza, 1991, in relazione all’apparato complesso e plurale della moderna logica formale, ha sperimentato nuovi strumenti nel tentativo di catturare il carattere pragmaticamente dinamico delle norme giuridiche, nelle forme della loro produzione e abrogazione.

<sup>26</sup> Sul carattere ideologico, ancora prima che esplicativo, di rivendicazioni come quella di Cesare Beccaria e, nel solco della sua tradizione, più in generale del (neo)illuminismo giuridico, rinvio a Mazzaresse, 2015.

<sup>27</sup> Sulla pluralità di sensi di “logica giuridica” e/o sulla pluralità di forme di analisi logica differente in cui si articola, cfr., *supra* n. 18.

<sup>28</sup> Che quelli enunciati nel testo costituiscano i due principali ordini di problemi relativi all’elaborazione di calcoli della logica deontica che consentano di render conto del comportamento logico delle norme giuridiche, è l’affermazione da cui muove Mazzaresse, 1991 a.

<sup>29</sup> von Wright, 1991 a, p. 266.

<sup>30</sup> Analogamente, in letteratura, non è stata prestata sufficiente attenzione al monito di von Wright (1963, p. 1) contro l’eventuale tentazione di elaborare una qualsivoglia teoria generale delle norme perché “the field of meaning of ‘norm’ is not only heterogeneous but also has vague boundaries”.

<sup>31</sup> von Wright, 1963, p. 194. Vale la pena sottolineare che, quale che sia (stata), fra teorici e filosofi del diritto, l’attenzione per l’asimmetria fra il principio che connota il rapporto fra (alcune) metanorme (ovvero: tutto ciò che non è permesso è proibito) e quello che connota invece il rapporto fra norme di condotta (ovvero: tutto ciò che non è vietato è permesso), di tale attenzione non v’è traccia là dove, teorici e filosofi del diritto, non hanno nulla da ridire riguardo ai calcoli di logica (standard) di logica deontica

nei quali (anche là dove si faccia uso di modalità deontiche iterate) l'interdefinibilità fra gli operatori deontici non consente di render conto dell'asimmetria in questione. Sulla problematicità di render conto (dell'eventuale) comportamento logico delle metanorme – anche nei calcoli in cui si faccia ricorso alle modalità deontiche iterate – rinvio a Mazzaresse, 1989, cap. 1.

<sup>32</sup> In questo senso, ad esempio, le già ricordate critiche a von Wright (*supra* n. 16) di Hernández Marín, 2016.

<sup>33</sup> Al riguardo, è lo stesso von Wright (1999, p. 31, corsivo nel testo) a scrivere: “I had been educated in a philosophic tradition which regards norms and values, not only as culture dependent, subjective and relative, but also as entities removed from truth and falsehood. [...] Norms, as prescriptions for conduct, simply *are not* true or false. There may exist other, more ‘objectivist’ conceptions of them, but they belong in a different dimension and do not overthrow the prescriptivist view”.

<sup>34</sup> Nei due lavori del 1951, von Wright fa riferimento (esclusivamente) alla morale ma non in una prospettiva cognitivista che potrebbe consentirgli di eludere la difficoltà del carattere non apofantico delle formulazioni linguistiche in termini di obbligo, divieto o permesso.

<sup>35</sup> von Wright, 1951 b, p. 41.

<sup>36</sup> von Wright, 1951 a, p. 5 (corsivo mio).

<sup>37</sup> Analogo, negli stessi anni, il tentativo di Kelsen di superare le difficoltà relative alla (im)possibilità di applicare i principi logici alle norme giuridiche, ricorrendo ai loro enunciati descrittivi. Le ragioni del carattere insoddisfacente di tale risposta, sono ampiamente prese in esame in Mazzaresse, 1989, pp. 135-167, 1991 b, e ancora 1999.

<sup>38</sup> von Wright, 1957, p. vii.

<sup>39</sup> von Wright, 1985 b, p. 263.

<sup>40</sup> Notazione che, in un lavoro apparso nello stesso anno, viene invece revocata in dubbio là dove von Wright (1985 a, p. 270), sempre riguardo alla propria affermazione del 1957, commenta “But this opinion was premature – and, I now think, false”.

<sup>41</sup> In von Wright, 1989, ried. 1996, p. 71, si indica l'inizio di questo suo ambito di ricerca in 1959.

<sup>42</sup> von Wright, 1989, ried. 1996, p. 91 (corsivo nel testo).

<sup>43</sup> von Wright, 1991 a, p. 282.

<sup>44</sup> von Wright, 1991 a, p. 282.

<sup>45</sup> Solo due esempi per chi ritiene che quest'affermazione travisi l'intento dei cultori di logica giuridica. Il primo esempio, ovvio e immediato nella letteratura italiana degli ultimi cinquant'anni, è la vasta produzione di Luigi Ferrajoli di cui mi limito a menzionare i tre volumi in cui il nesso diritto-razionalità-certezza-legittimità è rivendicato con maggiore determinazione: Ferrajoli, 1970, 1989, 2007 e 2016. Il secondo esempio, non meno ovvio e immediato, è quello dei termini in cui Hans Kelsen, per oltre trent'anni, ha declinato il rapporto fra diritto e logica nella propria *reine Rechtslehre*, fino a quando, dal 1962 in poi, confutata la propria posizione, è diventato bersaglio delle critiche di chi ha stigmatizzato l'“irrazionalismo normativo” dei suoi ultimi lavori.

<sup>46</sup> Disorienta, al riguardo, per la radicalità della sua posizione, Grossi (2015, p. 66) che, prendendo le mosse dal fenomeno sempre più pervasivo del “pluralismo diffuso, confuso e indomabile” delle fonti del diritto (inter)nazionale, sembra rallegrarsi della crisi della certezza del diritto non meno che della crisi del principio di legalità là dove, ad esempio, plaude alle “novità incisive che, dagli anni Cinquanta a oggi, hanno svigorito la verità dogmatica, rimosso il mito, gettato alle ortiche la dialettica manichea certezza/incertezza” per poi affermare che “la cosiddetta certezza del diritto [...] merita un capovolgimento valutativo, se la si vede come il prezzo naturale da pagare per il recupero di una dimensione giuridica che sia veramente diritto, cioè realtà ben più complessa e variegata di un mero specchio della legalità legale, più ravvicinata a un insopprimibile modello giustiziale”.

<sup>47</sup> Nella letteratura giusfilosofica, fanno (parzialmente) eccezione: Ost e van de Kerchove, 2002 e 2008; Losano, 2005; Vogliotti, 2007 e 2008; Twining 2009; Guastini, 2010, pp. 453-492; Krisch, 2010;

Pino, 2001, pp. 52-53; Pastore, 2014; Mazzaresse, 2017 a, e 2017 b. Molto vasta, invece, sul problema della crisi del sistema delle fonti del diritto (inter)nazionale, la letteratura di giuristi di settori disciplinari diversi, non meno che quella di sociologici e storici del diritto.

<sup>48</sup> In particolare, sotto un *profilo teorico*, si pone l'interrogativo dei termini nei quali ripensare e/o ridefinire l'apparato concettuale otto-novecentesco che ruota intorno alla caratterizzazione del diritto come ordinamento e all'assunto della sua unità e identità; sotto un *profilo interpretativo*, si manifesta l'urgenza di una ricognizione organica delle conseguenze che le nuove forme di produzione giuridica (le nuove fonti) comportano sull'individuazione e applicazione giudiziale del diritto; non ultimo, sotto il *profilo politico*, si giustifica la preoccupazione per i rischi che possono derivare da prassi e nuove forme di produzione giuridica sempre più indifferenti alla separazione dei poteri e al principio di (stretta) legalità. Ho cercato di sviluppare un primo tassello di questa che si presenta come una ricerca complessa e plurale in Mazzaresse, 2017 a e 2017 b.

### Bibliografia

AA.VV. (1963), Proceedings of a Colloquium on Modal and Many Valued Logics, *Acta Philosophica Fennica*, 16.

Agazzi, E. (ed.) (1980), *Modern Logic – A Survey*, Dordrecht: D. Reidel.

Bobbio, N. (1954), “La logica giuridica di Edurado García Máynez”, *Rivista internazionale di filosofia del diritto*, 30, pp. 644-669.

Bobbio, N. (1962), “Diritto e logica”, *Rivista internazionale di filosofia del diritto*, 39, pp. 11-44.

Becker, O. (1952), *Untersuchungen über den Modalkalkül*, Meisenheim am Glan: A. Hain; trad. it. “Ricerche sul calcolo modale”, in O. Becker, *Logica modale, calcolo modale*, Faenza: Faenza Editrice, 1979, pp. 25-111.

Dalla Pozza, C. (1991), “Un'interpretazione pragmatica della logica proposizionale intuizionistica”, in G. Usberti (ed.), *Problemi fondazionali nella teoria del significato*, Firenze: Leo S. Olschki editore, pp. 49-75.

Ferrajoli, L. (1970), *Teoria assiomaticizzata del diritto*, Milano: Giuffrè.

Ferrajoli, L. (1989), *Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale*, Roma-Bari: Laterza.

Ferrajoli, L. (2007), *Principia iuris. Teoria del diritto e della democrazia*, Roma-Bari: Laterza.

Ferrajoli, L. (2016), *La logica del diritto. Dieci aporie nell'opera di Hans Kelsen*, Roma-Bari: Laterza.

Follesdal, D., Hilpinen, R. (1971), “Deontic Logic: An Introduction”, in R. Hilpinen (ed.), *Deontic Logic: Introductory and Systematic Readings*, Dordrecht: D. Reidel, pp. 1-35.

García Máynez, E. (1951), *Introducción a lógica jurídica*, México, Fondo de cultura económica.

García Máynez, E. (1953), “La lógica deóntica de G.H. von Wright y la ontología formal del derecho”, *Revista de la Facultad de Derecho de México*, 3, pp. 9-39, ora accessibile all'URL [www.juridicas.unam.mx/](http://www.juridicas.unam.mx/).

Grossi, P. (2008), *Un impegno per il giurista di oggi: ripensare le fonti del diritto*, Napoli: Università Suor Orsola Benincasa.

- Grossi, P. (2015), *Ritorno al diritto*, Roma-Bari: Laterza.
- Guastini, R. (2010), *Le fonti del diritto. Fondamenti teorici*, Milano: Giuffrè.
- Haack, S. (1974), *Deviant Logic, Fuzzy Logic. Beyond the Formalism*, Chicago: The University of Chicago Press, ried. 1996.
- Haack, S. (1978), *Philosophy of Logics*, Cambridge: The Press Syndicate of the University of Cambridge.
- Hernández Marín, R. (2016), “La lógica deontica de G.H. von Wright y la filosofía del derecho”, Tavola rotonda su *Direito e Lógica em Georg Henrik von Wright*, XXII Seminário Luso-Hispano-Franco-Italiano de Teoria do direito, Lisbona, 24 e 25 giugno.
- Hughes, G.E., Cresswell, M.J. (1968), *An Introduction to Modal Logic*, London: Methuen and Co.
- Kalinoski, G. (1953), “Teoria zdań normatywnych”, *Studia Logica*, 1, pp. 113-146; trad. franc. “Théorie des propositions normatives”, *Studia Logica*, 1, pp. 147-182.
- Kalinoski, G. (1975), “Logica del diritto. Lineamenti generali”, *Enciclopedia del diritto*, Milano: Giuffrè, vol. 25, pp. 7-131.
- Knuuttila, S. (1971), “Deontic Logic in the Fourteenth Century”, in R. Hilpinen (ed.) *Deontic Logic: Introductory and Systematic Readings*, Dordrecht: D. Reidel, pp. 225-248.
- Krisch, N. (2010), *Beyond Constitutionalism. The Pluralist Structure of Postnational Law*, Oxford: Oxford U. P.
- Lindahl, L. (1977), *Position and Change. A Study in Law and Logic*, Dordrecht: D. Reidel.
- Lipari, N. (2009), “Il ruolo del giudice nella crisi delle fonti”, *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 63(2), pp. 479-496.
- Losano, M.G. (2005), “Diritto turbolento. Alla ricerca di nuovi paradigmi nei rapporti fra diritti nazionali e normative sovrastatali”, *Rivista internazionale di filosofia del diritto*, 82(3), pp. 403-430.
- Mazzaresse, T. (1984), “Antinomie, paradossi, logica deontica”, *Rivista internazionale di filosofia del diritto*, iv serie, 61, pp. 419-464.
- Mazzaresse, T. (1989), *Logica deontica e linguaggio giuridico*, Padova: Cedam.
- Mazzaresse, T. (1991 a), “Deontic Logic as Logic of Legal Norms: Two Main Sources of Problems”, in T. Mazzaresse (ed.), *Logic and Norms*, Numero monografico di *Ratio Juris*, 4, pp. 374-392.
- Mazzaresse, T. (1991 b), “‘Norm Proposition’: Epistemic and Semantic Queries”, *Rechtstheorie*, 22, pp. 39-70.
- Mazzaresse, T. (1995), “Logica giuridica”, *Digesto IV edizione. Sezione Civile*, Torino: UTET, vol. XI, pp. 128-138.
- Mazzaresse, T. (1999), “‘Norm Proposition’. A Tentative Defense of a Sceptical View”, in R. Egidi (ed.), *In Search of a New Humanism. The Philosophy of Georg Henrik von Wright*, Dordrecht: Kluwer, pp. 193-204.
- Mazzaresse, T. (2015), “Garantismo (penale) di Beccaria e costituzionalismo (inter) nazionale a confronto”, in G. Rossi, F. Zanuso (eds), *Attualità e storicità del “Dei delitti e delle pene” a 250 anni dalla pubblicazione*, Napoli: Esi, pp. 141-154.

Mazzarese, T. (ed.) (2017 a), “Disordine delle fonti e tutela dei diritti fondamentali”, sezione monografica di *Diritto & Questioni pubbliche*, 17(1), pp. 7-137.

Mazzarese, T. (2017 b), “Los desafíos del constitucionalismo (inter)nacional y el desorden de las fuentes del derecho”, in J. Espinoza de los Monteros, R. Pérez Johnston, R. Sodi Cuéllar (eds), *Hacia el futuro del constitucionalismo*, Cd. De México: Editorial Porrúa (in corso di stampa).

Ost, Fr. (2008), “Dalla piramide alla rete: un nuovo modello per la scienza giuridica?”, in M. Vogliotti (ed.), *Il tramonto della modernità giuridica. Un percorso interdisciplinare*, Torino: Giappichelli, pp. 29-48.

Ost, Fr., van de Kerchove, M. (2002), *De la pyramide au réseau? Pour une théorie dialectique du droit*, Bruxelles: Publications des Facultés universitaires Saint-Louis.

Pastore, B. (2014), *Interpreti e fonti nell'esperienza giuridica contemporanea*, Padova: Cedam.

Pino, G. (2011), “La gerarchia delle fonti del diritto. Costruzione, decostruzione, ricostruzione”, *Ars interpretandi*, 16, pp. 19-56.

Paulson, S.L. (2016), *Kelsen's Legal Philosophy* (manoscritto).

Prior, A.N. (1957), *Time and Modality*, Oxford: Clarendon Press.

von Wright, G.H. (1951 a), “Deontic Logic”, *Mind. A Quarterly Review of Psychology and Philosophy*, 60, pp. 1-15.

von Wright, Georg Henrik (1951 b), *An Essay in Modal Logic*, Amsterdam: North Holland Publishing Company.

von Wright, G.H. (1952), “Interpretations of Modal Logic”, *Mind. A Quarterly Review of Psychology and Philosophy*, 61, pp. 165-177.

von Wright, G.H. (1957), *Logical Studies*, London: Routledge and Kegan Paul.

von Wright, G.H. (1959), “On the Logic of Negation”, *Societas Scientiarum Fennica. Commentationes Physico-Matematicae*, 22(4), pp. 1-30.

von Wright, G.H. (1963), *Norm and Action. A Logical Inquiry*, London: Routledge and Kegan Paul; trad. it. *Norma e azione*, Bologna: il Mulino, 1989.

von Wright, G.H. (1965), “And Next”, in AA.VV., *Studia Logico-Matematica et Philosophica in Honorem Rolf Nevanlinna*, *Acta Philosophica Fennica*, 18, pp. 293-304.

von Wright, G.H. (1966), “And Then”, *Societas Scientiarum Fennica. Commentationes Physico-Matematicae*, 32(7), pp. 1-11.

von Wright, G.H. (1967), “Quelques Remarques sur la Logique du Temps et les Systemes Modales”, *Scientia*, 102, pp. 565-572; trad. it. “Qualche osservazione su logica del tempo e sistemi modali”, in C. Pizzi (ed.), *La logica del tempo*, Torino: Boringhieri, 1974, pp. 243-254.

von Wright, G.H. (1968), “Always”, *Theoria*, 34, pp. 208-221.

von Wright, G.H. (1969), *Time, Change and Contradiction*, London: Cambridge U. P.; trad. it. “Tempo, cambiamento e contraddizione”, in C. Pizzi (ed.), *La logica del tempo*, Torino: Boringhieri, 1974, pp. 255-279.

von Wright, G.H. (1983), “Logiche della verità”, *Informatica giuridica*, 15; ried. nella versione ingl. “Truth-Logics”, in G.H. von Wright, *Six Essays in Philosophical Logic*, Helsinki: Societas Philosophica Fennica, 1996, pp. 71-91.

- von Wright, G.H. (1985 a), “Is and Ought”, in E. Bulygin, J.L. Gardies, I. Niiniluoto (eds), *Man, Law and Modern Forms of Life*, Dordrecht: D. Reidel, pp. 263-281.
- von Wright, G.H. (1985 b), “A Pilgrim’s Progress – Voyage d’un pèlerin”, in A. Mercier, M. Svilar (eds), *Philosophes critiques d’eux mêmes*, Bern: Peter Lang, pp. 237-294.
- von Wright G.H. (1991 a), “Is There a Logic of Norms?”, in T. Mazzaresse (ed.), *Logic and Norms*, numero monografico di *Ratio Juris*, 4, pp. 265-283; ried. in G.H. von Wright, *Six Essays in Philosophical Logic*, Helsinki: Societas Philosophica Fennica, 1996, pp. 35-53.
- von Wright, G.H. (1991 b), “Prologo”, in C. Alchourrón, E. Bulygin, *Analisis Logico y Derecho*, Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, pp. xiv.
- von Wright, G.H. (1993), “Logic and Philosophy in the Twentieth Century”, in G.H. von Wright, *The Tree of Knowledge and other Essays*, Leiden: E.J. Brill, pp. 208-221.
- von Wright, G.H. (1996), “Truth-Logics”, in G.H. von Wright, *Six Essays in Deontic Logic*, Helsinki: Societas Scientiarum Fennica, pp. 71-91.
- von Wright, G.H. (1999), “Deontic Logic: A Personal View”, *Ratio Juris*, 12, pp. 25-38.
- Twining, W. (2009), *General Jurisprudence. Understanding Law from a Global Perspective*, Cambridge: Cambridge U. P.
- Vogliotti, M. (2007), *Tra fatto e diritto. Oltre la modernità giuridica*, Torino: Giappichelli.
- Vogliotti, M. (2008), “Introduzione”, in M. Vogliotti (ed.), *Il tramonto della modernità giuridica. Un percorso interdisciplinare*, Torino: Giappichelli, pp. 1-27.